

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Approvazione bando in forma condizionata di apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" annualità 2021.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

l'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che disciplina la Misura 3 Operazione 3.1.1 "Partecipazione ai regimi di qualità" e l'Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità" e s.m.i.;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con cui è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e s.m.i.;

la D.G.R. 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 in merito alle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e agli animali e successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020.

la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia

Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR e la D.G.R 14 gennaio 2008 n. 38-8030 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

la determina dirigenziale n. 65 del 27 gennaio 2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

Considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamata la D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582 che recepisce, all'Allegato 1, i principi e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate sull'Operazione 3.1.1. e le D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622 e D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 che stabilivano che le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 avrebbero potuto essere destinate a nuovi bandi;

Dato atto che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 3 - Sottomisura 3.1 risultano utilizzate e che la maggior parte degli impegni assunti ai sensi della Misura 3 sono giunti a termine alla fine del 2020 per cui si pone il problema di proseguire l'applicazione di questi interventi nel periodo di prolungamento per il 2021-2022, definito dal Reg UE 2220/2020, in modo da mantenere e se possibile incrementare i benefici ottenuti dalla loro applicazione.

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Considerato che il Reg UE 2220/2021, che prolunga per il biennio 2021-2022 la validità del PSR 2014-2020, prevede la possibilità di gestire gli interventi nel periodo di prolungamento per cui è stata valutata la possibilità di aprire un nuovo bando per l'anno 2021 in quanto risulta opportuno garantire la continuità delle risorse finanziarie per il periodo massimo previsto dal Reg. UE 1305/2013 di cinque anni a chi è già entrato nei regimi di qualità ed estendere gli effetti positivi della Sottomisura 3.1 anche a nuovi beneficiari.

Dato atto, inoltre, che, in relazione a quanto sopra riportato, occorre procedere urgentemente per il 2021 nel disporre l'attivazione di un bando per l'Operazione 3.1.1., prevedendo che l'apertura del bando 2021 sia condizionata all'approvazione da parte dei servizi comunitari delle modifiche al PSR presentate dalla Regione Piemonte, riguardanti l'adozione di costi semplificati per la gestione dell'Operazione 3.1.1 e l'incremento di risorse finanziarie da destinare all'Operazione 3.1.1.

Vista la D.G.R. n. 25-3237 del 18 maggio 2021 "Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Periodo di transizione 2021-2022 di cui al Reg. UE 2220/2020. Disposizioni per attivare, per l'anno 2021, per la Misura 3, Sottomisura 3.1, un bando condizionato all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea relativamente al prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022." che stabilisce, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg UE 2220/2020, di attivare, per l'anno 2021, un bando, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica stessa, per la Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità".

La D.G.R. n. 25-3237 del 18 maggio 2021 stabilisce inoltre che il pagamento delle domande per le operazioni della Misura 3.1 presentate a seguito dell'approvazione del bando condizionato sulla sottomisura 3.1. anno 2021, è subordinata all'assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea per cui alla presentazione della domanda di sostegno i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse finanziarie dal riparto nazionale per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022.

Considerato che la modifica PSR riguarda anche l'introduzione dei costi semplificati attraverso l'uso di tabelle standard di costi unitari (articolo 67, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i regimi di qualità, esclusi i facoltativi di certificazione e il regime SQNZ domande individuali, la presentazione delle domande di sostegno avverrà sulla base di tale modalità; nel caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea della modifica si procederà ad effettuare l'istruttoria delle domande ricevute con il metodo basato sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, procedendo quindi alla richiesta dei preventivi che, in ogni caso, dovranno essere stati richiesti da parte delle aziende agricole.

Con la sottoscrizione delle domanda di sostegno i richiedenti sono tenuti a dichiarare espressamente di essere consapevoli del carattere condizionato del bando rispetto alla assegnazione delle risorse finanziarie e rispetto alla modalità di calcolo dei costi semplificati e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni intrapresi non possano essere concessi per mancanza di assegnazione delle risorse o non possano essere determinati nella modalità dei costi semplificati per cui si procederà ad effettuare l'istruttoria delle domande ricevute con il metodo sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e ciò può comportare che l'importo assegnato a contributo sia l'importo determinato dal confronto di preventivi, che non potrà essere comunque superiore a quello calcolato con i costi semplificati e inserito su Sistemapiemonte al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Considerato che la D.G.R. n. 25-3237 del 18 maggio 2021 demanda alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa e che nell'ambito della Direzione la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1708B – valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare".

Ritenuto pertanto di approvare il Bando in forma condizionata di apertura dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Operazione 3.1.1 anno 2021, secondo le disposizioni contenute negli Allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Considerati i termini di conclusione delle fasi procedurali inerenti la Misura 3 Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" approvati dalla D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 10-396 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e.s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e.s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 7/2001 e.s.m.i.;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. di approvare il Bando dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" anno 2021, secondo le disposizioni contenute negli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del Reg. UE n. 2220/2020;
2. di stabilire che il pagamento delle suddette domande per le operazioni della Misura 3.1 presentate a seguito dell'approvazione del presente bando, è subordinato all'assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, da sottoporre all'esame dal Comitato di Sorveglianza del PSR;
3. di stabilire che alla presentazione della domanda di sostegno per l'Operazione 3.1.1 interessata dal nuovo bando 2021 i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse finanziarie dal riparto nazionale per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022;
4. di stabilire che, nel caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea della modifica relativa all'utilizzo dei costi semplificati, si procederà ad effettuare l'istruttoria delle domande ricevute con il metodo sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e ciò può comportare che l'importo assegnato a contributo sia l'importo determinato dal confronto di preventivi che non potrà essere comunque superiore a quello calcolato con i costi semplificati e inserito su Sistemapiemonte al momento della presentazione della domanda di sostegno;
5. per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582, della D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306, della D.G.R. n. 25-3237 del 18 maggio 2021 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo